ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/84/CE, RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a carico del venditore. 2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. 3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. 4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».

Versione in vigore dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
Estremi	Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2006/art-10-sostituzione-dell-articolo-152-della-legge-22-aprile-1941-n-633

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it